

**COMUNE DI NOVI DI MODENA**

**REGOLAMENTO GENERALE**

**DELLE**

**ENTRATE TRIBUTARIE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.119 del 22/11/1998**  
**Annullato parzialmente dal co.re.co in data 25/01/1999 prot.98/12972-99/346**  
**Divenuto esecutivo preso atto dell'annullamento parziale, il 01/02/1999**  
**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 24/02/2005**  
**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2007**  
**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 47 del 04/07/2016**

## **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

5. Il presente regolamento si integra con il Regolamento di contabilità in vigore, assieme al quale costituisce il Regolamento Generale delle Entrate.

### **Articolo 2: Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### **Articolo 3: Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

#### **Articolo 4: Aliquote e tariffe**

1 Le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate con atto dell'organo competente nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge (\*).

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario .

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

N.B. in data 25/01/99 il Co.re.co ha annullato il comma che così recitava:

2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al Bilancio.

(\*) comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2007

## **Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 5: Forma di gestione**

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

4. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

5. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

## **Articolo 6: Soggetti responsabili delle entrate tributarie**

1. Con proprio atto il Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, ai sensi dell'art.5, comma 2, l'assegnatario è considerato diretto responsabile della gestione delle relative entrate tributarie. Il funzionario responsabile ha il compito di verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dal soggetto affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

## **Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI**

### **Articolo 7: Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

## **Articolo 8: Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

## **Articolo 9: Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli altri Uffici di enti pubblici o privati**

1. Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell'art.27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o da altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Servizio Tributi è autorizzato a trattare i dati posseduti dagli uffici del Comune, i dati degli iscritti alla Camera di Commercio e all'Albo Artigiani, i dati catastali, i dati relativi agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, i dati relativi ad entrate tributarie di competenza del Comune le cui attività connesse siano state affidate in concessione a terzi, ai sensi dell'art.52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 446/97.

2. I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi dell'art.52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 446/97, rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti. Pertanto, i terzi affidatari di servizi e forniture devono rispettare le prescrizioni dettate dalla legge 675/96 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

3. Il Servizio Tributi è autorizzato a comunicare e a diffondere i dati personali di cui è in possesso a soggetti privati e ad enti pubblici economici, in qualità di diretti interessati, previa presentazione di richiesta d'accesso ai sensi dell'art.25, comma 2, della legge 241/90.

## **Articolo 10: Diritto di interpello\***

1. Il contribuente ha diritto ad interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni relative a tributi comunali, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Possono presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n° 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Servizio Tributi del Comune di Novi di Modena mediante consegna diretta, spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

5. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o

dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Servizio Tributi e deve essere comunicata la risposta;  
f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;  
g) copia della documentazione, non in possesso del Servizio Tributi, rilevante ai fini della risposta

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) il Servizio Tributi invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti l'istanza è considerata inammissibile. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

6. Le istanze di interpello sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del presente articolo;
  - b) non sono presentate preventivamente ai sensi del comma 3 del presente articolo;
  - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.
- L'inammissibilità dell'istanza di interpello deve essere comunicata all'istante in forma scritta mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Il Servizio Tributi risponde alle istanze di interpello in forma scritta, nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La risposta, adeguatamente motivata, vincola l'amministrazione, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente e al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello..

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto (90 giorni), il silenzio equivale a condivisione da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, espresso o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Servizio Tributi con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze

previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Il Servizio Tributi provvede alla pubblicazione sul sito internet delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe tra loro, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la risposta scritta ai singoli istanti.

8. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Servizio Tributi chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

(\*)articolo completamente sostituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 47  
del 04/07/2016

Vecchio testo: 1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

## **Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

### **Articolo 11: Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente secondo le modalità stabilite ai commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006 n.296 (\*).

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante gli strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (\*).

4. (abrogato) (\*)

(\*) modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2007.

## **Articolo 12: Notificazione a mezzo posta**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

## **Capo 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI**

### **Articolo 13: Contenzioso**

1. Al fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonome locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

## **Articolo 14: L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi Lire 10 milioni, l'annullamento o la concessione della agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile dell'area contabile.

## **Titolo III : ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 15: Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria

### **Articolo 16 - Ambito di applicazione dell'istituto**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **Articolo 17 - Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Articolo 18 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

## **Articolo 19 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 18, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con r.r. o consegnandola direttamente all'Ufficio Protocollo in duplice copia, indicando il proprio recapito telefonico).

2. Il contribuente deve presentare istanza in duplice esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

## **Articolo 20 - Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

## **Articolo 21 - Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atto nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

3. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a dipendenti da persone giuridiche.

## **Articolo 22 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 10 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Entro 10 giorni da ciascun versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento.

### **Articolo 23 - Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 22, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 11 nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Articolo 24 - Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata, incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 18, comma 2, formulati dal Comune.

### **Articolo 25- Efficacia temporale dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1/1/1999 o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

## **Titolo IV : RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 26 :Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43

4. Si considerano validi e non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti al Concessionario di altro Comune purché tali somme siano successivamente introitate, entro i termini previsti per i controlli di legge per gli accertamenti, dal Comune di Novi di Modena.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali di natura tributaria è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile.

6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

## **Articolo 27 : Sospensione e dilazione di pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono individuati i criteri per la determinazione delle situazioni di disagio economico di cui al successivo comma 3.

3. Il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario consente al contribuente la rateizzazione, qualora l'importo dovuto a seguito di uno o più avvisi di accertamento o liquidazione, purchè contestualmente notificati, sia pari o superiore a Euro 2.600 per imposta, sanzioni e interessi, entro il termine del pagamento delle somme accertate o liquidate. Il Funzionario Responsabile, verificati i presupposti, dispone la rateizzazione del versamento in un numero massimo di 12 rate.

Nell'ipotesi in cui le somme dovute per imposta, sanzioni o interessi sino pari o superiori a Euro 26.000, può essere concessa la rateizzazione fino a 36 rate, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria o fidejussione bancaria.

Il Funzionario Responsabile può altresì disporre la rateizzazione del versamento delle somme dovute a seguito dell'emissione di uno o più avvisi di accertamento o liquidazione, a prescindere dall'importo dei medesimi, quando sussistano comprovate condizioni di difficoltà economiche del contribuente.

Nel caso del mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni della rata non adempiuta, pena l'escussione della fidejussione.

Sulle somme oggetto di rateizzazione della riscossione sono dovuti, a partire dalla seconda rata, gli interessi legali.

4. Spetta al Funzionario responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

5. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

(\*) articolo completamente sostituito con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 24/02/2005

*Vecchio testo: 3. Il Funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, anche se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.*

## **Articolo 28: Rimborsi (\*)**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza procede all'esame della stessa ed al rimborso oppure notifica, anche mediante raccomandata con r.r. il provvedimento di parziale rimborso o il suo diniego.
2. Il contribuente nella domanda di rimborso può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti lo stesso tributo.
3. Il funzionario responsabile comunica formale accoglimento alla proposta ed annota contabilmente la compensazione.

(\*) articolo completamente sostituito con deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 15/03/2007.

Così il vecchio articolo:

*1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.*

*2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 14, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione quinquennale.*

*3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.*

*4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.*

*5. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.*

## **Articolo 29: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi (\*)**

1. L'imposta ordinaria non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 5,00. Se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi euro 5,00.

3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 5,00.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.”;

(\*) articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2007.

Così il vecchio articolo:

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

**Articolo 29 bis: Interessi relativi alle riscossioni ed ai rimborsi di tributi comunali (\*)**

1. Gli interessi per le riscossioni ed i rimborsi dei tributi comunali si applicano nella misura dell'interesse legale vigente aumentato di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.”

(\*) articolo inserito con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2007

## **Titolo V: SANZIONI**

### **Articolo 30: Criteri di graduazione**

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:

**a) omesso, tardivo e parziale versamento:** misura sanzionatoria fissa del 30% rapportata all'ammontare del tributo non versato;

**b) omessa presentazione della dichiarazione in presenza di omesso o parziale versamento:**

b1) se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;

b2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;

b3) se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;

**c) infedele dichiarazione:**

c1) se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;

c2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;

c3) se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;

**d) recidiva di violazione:** la misura sanzionatoria prevista per le varie fattispecie è aumentata fino alla metà;

**e) omissioni ed errori che non incidono sulla determinazione del tributo:**

e1) per l'omessa presentazione della dichiarazione la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge;

e2) gli errori di compilazione della dichiarazione non sono sanzionabili;

e3) per la mancata risposta a questionari o a inviti la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge.

### **Articolo 31: Cause di non punibilità.**

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

### **Articolo 32: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni**

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con R.R., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui all'articolo 30.

## **Titolo VI: NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 33: Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 34: Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il I gennaio 1999.

2. Le norme di cui all'articolo 12 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dal 1/1/1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

## **INDICE**

### **Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 : Ambito e scopo del regolamento

Articolo 2 : Entrate tributarie comunali

Articolo 3 : Agevolazioni tributarie

Articolo 4 : Aliquote e tariffe

### **Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE**

Articolo 5 : Forma di gestione

Articolo 6 : I soggetti responsabili delle entrate tributarie

#### **Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI**

Articolo 7 : Dichiarazione tributaria

Articolo 8 : Attività di controllo

Articolo 9 : Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli altri uffici di enti pubblici o privati

Articolo 10 : Diritto di interpello

#### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

Articolo 11 : Avviso di accertamento

Articolo 12 : Notificazione a mezzo posta

#### **Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI**

Articolo 13 : Contenzioso

Articolo 14 : L'autotutela

### Titolo III: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 15 : Accertamento con adesione
- Articolo 16 : Ambito di applicazione dell'istituto
- Articolo 17 : Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 18 : Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Articolo 19 : Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 20 : Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 21 : Atto di accertamento con adesione
- Articolo 22 : Perfezionamento della definizione
- Articolo 23 : Effetti della definizione
- Articolo 24 : Riduzione delle sanzioni
- Articolo 25 : Efficacia temporale dell'accertamento con adesione

### Titolo IV: RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 26 : Riscossione
- Articolo 27 : Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 28 : Rimborsi
- Articolo 29 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 29 bis: Interessi relativi alle riscossioni ed ai rimborsi di tributi comunali

### Titolo V: SANZIONI

- Articolo 30 : Graduazione delle sanzioni
- Articolo 31 : Cause di non punibilità
- Articolo 32 : Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

### Titolo VI. NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 33 : Norme finali
- Articolo 34 : Disposizioni transitorie